

Moschetto e baionetta

Domenica 15 giugno 2003 si sono svolte nel nostro Paese le operazioni connesse al referendum.

Molti cittadini sono andati al mare, altri si sono invece recati alle urne, ma sia gli uni che gli altri hanno usato sicuramente l'auto, come fanno ogni giorno, e avranno notato che sulle strade le pattuglie della Stradale erano molto rare.

Che fine avranno fatto i colleghi?

Nulla di inquietante: siccome quest'anno le forze armate non intendono mantenere le stesse impegnative aliquote degli anni precedenti e siccome anche quest'anno occorre presenziare nei seggi per garantire la correttezza delle operazioni, i soliti cervelloni ministeriali hanno partorito i loro soliti, micidiali, e spediti: ridurre le pattuglie sulle strade (ed il 15 giugno è stata una giornata estremamente impegnativa per il traffico essendo una domenica quasi estiva) e rinchiudere gli uomini così "racimolati" nei seggi, armati fino ai denti, in modo da far fronte all'irruzione armata che tutti, da quasi sessant'anni, ritengono estremamente probabile nel corso di ogni consultazione elettorale.

Estremamente probabile: perché, altrimenti, ci sarebbe da chiedersi come mai in piena era informatica, mentre già in qualche paese è ammesso il voto per posta elettronica, nel nostro civilissimo Paese ci sia ancora bisogno di mantenere polizia, esercito e carabinieri per tre giorni rinchiusi in un seggio, armati di coltello e baionetta, per far la guardia prima alle schede, rigorosamente siglate una per una dal Presidente del seggio stesso, e poi ai cittadini che si recano regolarmente alle urne a votare.

Ci deve essere qualcosa di marcio nel nostro Paese: perché in altri paesi della nostra stessa Europa, da decenni questa presenza nei seggi non esiste più, e la polizia si limita ad un passaggio in macchina, e ad un pronto intervento in caso di necessità.

Eppure, cosa stranissima, in quei paesi le elezioni avvengono regolarmente, ed ancora non esiste un solo caso in cui un commando armato di tutto punto abbia sottratto le preziose schede elettorali, riuscendo ad annullare la volontà degli elettori.

Soltanto da noi questo pericolo esiste, e da quasi cento anni viene ritenuto estremamente attuale, e bisogna attrezzarsi di conseguenza.

Rassegnamoci per sempre, dunque, a dormire sulle brandine o sui materassi posati a terra, con l'occhio vigile e la baionetta a portata di mano, perché il ne-

mico è ovunque.

Basterebbe a

volte avere il coraggio di far presente a chi di competenza che mantenere in piedi, per ogni consultazione elettorale, questo sistema di vigilanza è un autentico spreco di risorse e di uomini; e che con-

di Oronzo Così

tinuare così non si

può, perché prezioso è oggi il servizio di sicurezza reso ai cittadini ed ogni spreco, così consistente, ha effetti devastanti per l'interesse generale.

Perché alla fine, sia chiaro, le don-

ne e gli uomini della Polizia di Stato continueranno a fare come sempre il loro dovere: ma con l'amaro in bocca di chi sa perfettamente che, continuare a fare "la guardia al bidone" è un modo per servire lo Stato; ma non è, senz'altro, il migliore.

Il Rebus del pomeriggio

Un collega iscritto ad altra organizzazione sindacale nell'esprimere riserve e perplessità circa una recente iniziativa del suo sindacato ci chiede un chiarimento in merito all'articolo 8 nr. 1 lett. a dell'accordo nazionale quadro vigente.

La disposizione in questione, com'è ben noto si riferisce all'orario di lavoro nei servizi non continuativi.

Si chiede, in particolare, di fornire una interpretazione applicativa della disposizione che prevede l'articolazione dell'orario in due fasce e la distribuzione del personale in entrambe "secondo aliquote fissate dal dirigente responsabile in maniera tale da assicurare la presenza di personale in entrambi i turni".

La prima cosa da chiarire è che per dirigente responsabile si intende il destinatario dell'obbligo di informazione preventiva.

Ciò significa che, ad es. per la Questura, l'individuazione della menzionata aliquota spetta al Questore e non al dirigente del singolo ufficio.

Con riferimento alla Questura di Bari, l'ordi-

nanza 2.10/2000 del 23 ottobre 2000, emanata a conclusione delle procedure di informativa preventiva ed esame congiunto, ha previsto che la presenza nella fascia pomeridiana debba essere assicurata giornalmente da una aliquota di personale pari ad un terzo della forza disponibile.

Ciò significa che per il relativo computo si dovrà far riferimento al numero dei colleghi disponibili risultanti dall'ordine di servizio giornaliero.

La predeterminazione di tale aliquota opera quale garanzia contro l'impiego indiscriminato ed arbitrario del personale che, com'è ben noto, ritiene più scomodo e gravoso l'impiego nella fascia pomeridiana.

Per tale ragione, una volta determinata l'aliquota di personale da impiegare giornalmente nella fascia pomeridiana, questa opera da paletto, quale limite massimo.

Nell'esperienza applicativa, il Siulp ha effettuato frequenti interventi per scongiurare nella fascia pomeri-

diana un impiego di personale in supero all'aliquota prefissata. Al contrario, e per ovvie ragioni, non si è mai intervenuti laddove l'Amministrazione per ragioni contingenti impiegava nella fascia pomeridiana una aliquota di personale minore di quella in generale prefissata.

Infatti, come già detto, considerato che il personale generalmente ritiene più gravoso prestare servizio nella fascia pomeridiana, una censura sindacale finalizzata a massimizzare una tale impiego si appaleserebbe del tutto inconfidente e priva di senso.

A maggior garanzia dell'esigenza di ridurre al minimo indispensabile l'impiego nella fascia 14/20, nell'accordo decentrato sottoscritto il 28 novembre 2000 per la Questura di Bari, all'articolo 3 ultimo comma il Siulp chiese ed ottenne l'inserimento della espressa previsione che: "i servizi di O.P. disposti nella fascia pomeridiana e serale (anche festivi) concorrono al raggiungimento dell'aliquota prevista per i turni pomeridiani".

A nostro avviso, inoltre, partendo dall'aliquota determinata dall'Amministrazione, è possibile configurare un limite individuale e settimanale all'impiego nella fascia pomeridiana.

Tale limite massimo, pur non essendo espressamente codificato, può ben essere individuato nella misura di due servizi a dipendente nella fascia pomeridiana per settimana. Detto numero si ottiene indicativamente calcolando la frazione di un terzo sul numero complessivo dei giorni lavorativi della settimana(6).

È ovvio che anche questo per il sindacato è un limite e non un obiettivo da raggiungere, come stupidamente ritiene qualche sprovveduto condottiero del sindacalismo d'accatto.

Pertanto, nel caso qualche sindacaticchio si premurasse di imbastire una battaglia per far svolgere ai colleghi nella fascia pomeridiana più turni di quanti l'Amministrazione stessa ne voglia disporre, il Siulp, com'è naturale, tutelerà sempre e comunque l'interesse dei colleghi, a prescindere dal nome, dal ruolo e dall'appartenenza sindacale.



Hai ricevuto la tua Guida del Consumatore SIULP?

Ricorda che per i tuoi acquisti è sempre consigliabile consultare le numerose convenzioni che il SIULP ha messo già a tua disposizione.

Costituito il Siulp Pensionati

In attuazione degli impegni assunti nel corso del suo V Congresso nazionale il Siulp sta per dare avvio alla fase precongressuale del Siulp Pensionati.

A tal fine alle ore 10.00 di lunedì 9 giugno, in Roma, presso l'Auditorium Cisl di Via Rieti, sono stati convocati i Segretari Provinciali Siulp ed i colleghi in pensione che lavoreranno come referenti provinciali del Siulp Pensionati; in quella sede saranno stabiliti i successivi passaggi che daranno come esito il primo Congresso di categoria.

Si tratta di un evento di grandissima importanza: sta per nascere uno strumento che ha come fine essenziale la salvaguardia dei nostri diritti anche una volta superata la faticosa soglia del pensionamento.

Dopo una vita di doveri diventa ancora più pressante l'esigenza di essere presenti per far sì che vengano rispettati i propri diritti, anche in tema di previdenza.

Il Siulp Pensionati si pone quindi come una preziosa, indispensabile integrazione rispetto al Siulp e ne costituisce, secondo l'idea emersa nei nostri lavori congressuali, la quasi naturale prosecuzione, destinata ai colleghi che, a norma dell'articolo 83 della legge 121 del 1981, non possono far parte del Sindacato di Polizia.

A breve sul nostro web, all'indirizzo www.siuip.it.

Indennità di vigilanza scalo...

Pagina 2

Congedi per eventi e cause particolari

Pagina 3

Indennità di vigilanza scalo: è necessario un maggiore impegno

Dopo le numerose segnalazioni circa i ritardi nell'attribuzione agli aventi diritto delle indennità di vigilanza scalo e scorte viaggiatori, il Dipartimento della pubblica sicurezza ha comunicato, con nota n. 557/RS/01/20/2165 del 5 giugno scorso, che non hanno ancora avuto esito gli sforzi profusi per giungere alla modifica normativa che condurrebbe la problematica ad una soluzione accettabile.

Come è noto il pagamento delle competenze relative ai servizi svolti e dovute al personale della Polizia ferroviaria è soggetto ad un iter procedurale che comporta la predisposizione da parte dell'Amministrazione dei dati per la contabilizzazione delle somme da erogare, in attesa della riassegnazione sull'apposito capitolo di spesa dei fondi versati dalla Società F.S. S.p.A. al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il meccanismo di riassegnazione, così come disciplinato dalla legge 23/12/1999 n. 488, si mostra complesso e macchinoso, generando i ritardi contestati e, per ovviare a tali lungaggini, era stato convenuto con l'Amministrazione (cfr. ns. nota 305/2002 del 13 settembre scorso) che quest'ultima avrebbe proposto l'inserimento nel cd. "collegato alla Finanziaria", poi approvato con L. 3/2003, la possibilità che il Dipartimento stesso potesse effettuare anticipazioni, nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio e nei limiti dell'80% delle somme spettanti, per il pagamento delle indennità

a favore degli aventi diritto.

Tale proposta non è stata accolta nel testo definitivo approvato dalle Camere e sarà dunque necessario proporre quanto prima, nelle competenti sedi parlamentari, un'ulteriore ipotesi di modifica della vigente disciplina che, sul modello della legge 27 dicembre 1953, n. 963, preveda un apposito capitolo di spesa del Bilancio dello Stato per il pagamento delle citate indennità, con relativa disponibilità finanziaria e successivo rimborso da parte di soggetti privati sul capitolo d'entrata del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Per quanto attiene all'attuale situazione dei pagamenti, il Dipartimento informa che ad oggi il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha provveduto alla riassegnazione di una minima parte delle somme già versate dalla So-

Se vuoi ricevere questo notizia via e-mail in versione PDF in tempo reale e direttamente a casa tua invia una e-mail a: siulp.bari@tin.it, indicando il nome, il cognome ed il luogo ove presti servizio. Il tuo indirizzo di posta elettronica verrà automaticamente inserito nell'apposito elenco dei destinatari di questo servizio.

cietà F.S. S.p.A., con la quale è stato possibile pagare il solo mese di agosto 2002, in quanto la cifra assegnata era insufficiente alla copertura dei mesi precedenti e che, pertanto, il Capo della Polizia ha provveduto a sensibilizzare il Ministero dell'Economia e delle Finanze

sulla necessità di una sollecita adozione dei provvedimenti di propria competenza.

Sul nostro web, all'indirizzo www.siulp.it, il "collegato alla Finanziaria" e, nell'area "circolari", le note 305/2002 e n. 557/RS/01/20/2165 del 5.6.2003.

Indennità di O.P.: quando spetta 2 volte

Come molti ricorderanno, alcuni mesi orsono, dalle pagine di questo notiziario, nel contare in linea di massima positivamente la circolare 333-G/2.3.81.(09/03) del 24 marzo 2003, spiegammo come essa fosse stata sollecitata per superare interpretazioni restrittive nell'applicazione dell'indennità di ordine pubblico che permanevano anche dopo la nuova formulazione della norma introdotta dall'articolo 10, d.P.R. 163/2002.

In precedenza, si rammenti, le controversie erano dovute al fatto che l'indennità era definita "giornaliera" e, pertanto, nel caso in cui due diversi servizi di ordine pubblico venivano effettuati in giorni diversi, ma nell'ambito delle ventiquattrore tra l'inizio del primo ed il termine del secondo (ad esempio un 14.00/20.00 ed un 8.00/14.00 consecutivi), veniva riconosciuta un'unica indennità giornaliera.

Ed è stato proprio per questo motivo che, nel citato ultimo contratto di lavoro, si prevede ora che l'indennità in argomento "è corrisposta per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro ore", chiarendo così che, nell'esempio precedente, essendo due i turni giornalieri effettuati saranno due le indennità cui si avrà diritto.

La circolare ha dunque spiegato che, sulla base del nuovo riferimento al "turno giornaliero", l'aggettivo va riferito alla "giornata solare" e non alle ventiquattrore, riportando inoltre un'ampia casistica che aveva sgombrato il campo dalla mag-

giore parte degli equivoci possibili sul principio: l'indennità di ordine pubblico spetta per ciascun servizio effettuato nell'ambito della giornata solare e non nell'ambito delle ventiquattrore.

Con nota n. 149/2002 del 5 maggio scorso il Siulp ha chiesto pertanto che venisse chiarita l'applicazione della normativa in relazione a due specifiche tipologie particolarmente ricorrenti e rispetto alle quali la circolare poteva apparire lacunosa.

Il riferimento è al caso in cui vengano effettuati due servizi di ordine pubblico, sia in sede che fuori sede, nell'ambito della stessa giornata solare ed, in proposito, la nota faceva riferimento a due situazioni esemplificative:

Il dipendente che effettui al mattino, come da programmazione, servizio di ordine pubblico in sede (manifestazione di piazza) con turno di servizio 7.00/13.00 e che, quella sera stessa, venga chiamato ad effettuare un ulteriore servizio di ordine pubblico in sede (servizio allo stadio) con turno di servizio 19.00/24.00;

Il dipendente appartenente a reparto inquadro che effettui al mattino, come da programmazione, servizio di ordine pubblico fuori sede (manifestazione di piazza) con turno di servizio 7.00/13.00 e che, quella sera stessa, venga chiamato ad effettuare un ulteriore servizio di ordine pubblico (servizio allo stadio) in altra sede, sempre diversa da quella di servizio, con turno di servizio 19.00/24.00.

Con nota n. 557/RS/01/20/1828 del 4 giugno scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza ha dunque chiarito che, nelle situazioni prospettate, "al dipendente verranno liquidate due distinte indennità di ordine pubblico".

Ovviamente nel primo caso verranno corrisposte due indennità di ordine pubblico in sede, nel secondo due indennità di ordine pubblico fuori sede, sempre a condizione che ciascun turno di servizio abbia avuto durata di almeno quattro ore e fermo restando il diritto al compenso per lavoro straordinario.

Sul nostro web, all'indirizzo www.siulp.it, nell'area "circolari" e nello spazio dedicato a "Tutti i contratti".

Buoni pasto non più nominativi

Con circolare n. 750.C.1/0030.AG.20/1519 del 14 maggio scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza ha reso noto che al posto della convenzione scaduta dal mese di aprile scorso ne è stata attivata un'altra che, tenendo conto della specificità del nostro lavoro, permette che detti buoni vengano personalizzati tramite l'indicazione dell'Amministrazione di appartenenza (Ministero dell'Interno), nonché la matricola del dipendente anziché il suo nominativo.

Per l'individuazione delle condizioni di servizio e di impiego che danno diritto all'attribuzione dei buoni pasto restano fermi i criteri di cui all'articolo 35 d.P.R. 254/1999 (2° Contratto di Comparto, quadriennio normativo), oggetto delle circolari esplicative del 13 giugno e del 15 novembre 2001, consultabili nell'apposita area del nostro web, all'indirizzo www.siulp.it, ove è altresì presente, nello spazio dedicato ai contratti, il d.P.R. 254/1999.

Lavoratrici madri e lavoro notturno

Continuano a pervenire quesiti in merito alla corretta applicazione dell'articolo 17, comma 1, lettera b), d.P.R. 164/2002, ove si prevede l'"esonero, a domanda, per la madre o per le situazioni monoparentali dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore sino al compimento del terzo anno di età del figlio".

Generalmente le problematiche insorgono in merito al proposito, apparentemente nutrito da taluni uffici periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, di interpretare in senso restrittivo l'espressione "turni continuativi".

In base a tale interpretazione restrittiva la lavoratrice che si trovi in una delle descritte situazioni potrebbe essere impiegata in servizi continuativi, purché non effettui l'intera turnazione.

Se fosse corretta tale interpretazione, dunque, la citata lavoratrice potrebbe essere impiegata, ad esempio, come "piantone" per i turni 7.00/13.00 e 13.00/19.00.

Così, evidentemente, non è, atteso che è lo stesso tenore letterale della norma ad escludere tale possibilità, così come più volte evidenziato dallo stesso Dipartimento della pubblica sicurezza, tra l'altro con nota n. 333-A/9807.F.6.2 del 10 aprile scorso, ove si prescrive esplicitamente che "le dipendenti che abbiano chiesto l'applicazione del predetto beneficio non potranno essere impiegate in nessuna delle fasce orarie in cui si arti-

cola la turnazione h 24".

Sul nostro web, all'indirizzo www.siulp.it, nello spazio dedicato a "Tutti i contratti" e nell'area "circolari".

Per una corretta programmazione settimanale

Ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 12 maggio 1995 n. 195, l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio, giornaliero e settimanale e dei turni di servizio è materia di contrattazione.

L'articolo 24 del DPR 18 giugno 2002 n. 164 (trattasi del provvedimento che recepisce l'ultimo contratto di lavoro), stabilisce che l'individuazione delle tipologie per l'articolazione dei turni di servizio viene regolata dall'accordo nazionale Quadro che può altresì disciplinare, proprio in ragione di specifiche esigenze locali, la possibilità di accordi decentrati contenenti articolazioni di turni di servizio diverse rispetto a quelle stabilite dall'accordo nazionale quadro (nr. 5 lett. c).

Al riguardo occorre aggiungere che l'accordo nazionale quadro vigente, all'articolo 6, già prevede espressamente che l'adozione per periodi predefiniti di ipotesi di articolazioni di orario diverse da quelle espressamente contenute nell'accordo nazionale quadro è assunta previa trattativa ed accordo con le segreterie provinciali dei sindacati maggiormente rappresentativi, e, per quel che concerne la nostra provincia, la previsione dell'articolo 6 dell'accordo nazionale quadro ha trovato attuazione con gli articoli 3 e 4 dell'accordo decentrato siglato con il Questore di Bari in data 28 novembre 2000.

Detto questo, occorre dire che la programmazione settimanale deve essere espressamente conforme all'ipotesi di articolazione oggetto delle procedure di informazione preventiva oppure di trattativa ed accordo in sede locale.

Di conseguenza, non è possibile prevedere nel-

la programmazione settimanale articolazioni di orario diverse da quelle previste dall'accordo nazionale quadro, a meno che queste non siano state oggetto di specifica informativa al sindacato o di accordo col sindacato stesso in sede provinciale.

Eventuali esigenze connesse alla necessità di disporre l'impiego di personale in un orario diverso da quello espressamente comunicato o contrattato per l'ufficio cui il personale stesso appartiene, potranno essere soddisfatte, com'è ben noto, con il ricorso all'istituto del cambio turno che avviene attraverso la programmazione giornaliera (ordine di servizio giornaliero).

Il cambio turno, com'è ben noto, può essere disposto anche a domanda, allorché l'esigenza sia espressa dal dipendente.

Allo scopo di rendere chiarezza su tutti i menzionati principi, si richiama all'attenzione il contenuto dell'articolo 5 dell'accordo decentrato siglato con il Questore di Bari in data 28 novembre 2000, che al primo comma testualmente recita: "La programmazione settimanale, sia per i servizi continuativi che non continuativi dovrà comprendere i giorni dal lunedì alla domenica successiva e, dovrà essere coerente con la tipologia di orario prevista per l'ufficio cui il personale appartiene".

Pertanto, una eventuale articolazione dell'orario settimanale non conforme a quella preventivamente comunicata o anche contrattata è da ritenersi disposta in violazione dell'accordo nazionale quadro.

I colleghi, soprattutto i quadri di base del Siulp sono invitati a vigilare con la massima attenzione. Saranno gradite segnalazioni.

Indennità meccanografica: spetta anche senza corso da terminalista

Il principio costituzionale secondo cui la retribuzione corrisposta al lavoratore deve essere proporzionale alla prestazione lavorativa effettivamente resa è sicuramente tra i più noti ma, ciononostante, non sempre risulta applicato in concreto.

Emblematica, in tal senso, la vicenda relativa all'attribuzione dell'indennità meccanografica, prevista dall'articolo 5 d.P.R. 146/1975 per "... il personale formalmente assegnato ... ai centri meccanografici ed elettronici ed effettivamente applicato ai relativi impianti, ivi compresi i direttori dei centri, gli analisti ed i programmatori".

La circolare n. 333-G/2.2.08 del 22.3.1995, per contro, limitava il diritto alla corrispondenza dell'indennità al personale in possesso della qualifica di "operatore terminalista di I livello" che effettuasse un'attività di aggiornamento della memoria elettronica dell'unità centrale e non una mera attività di interrogazione della memoria stessa.

Il Siulp aveva ripetutamente denunciato la sperequazione esistente in danno dei moltissimi operatori che, pur non

avendo frequentato specifici corsi, vengono di fatto impiegati con mansioni di terminalista e, con nota n. 67/2002 il 14 febbraio scorso, aveva preso atto con soddisfazione del mutamento di indirizzo operato, dopo numerosi dinieghi, dal Dipartimento della pubblica sicurezza a partire dal caso di un operatore in servizio presso la Questura di Reggio Emilia.

Con quella stessa nota veniva pertanto ulteriormente sollecitata l'estensione del beneficio a tutti gli operatori impiegati come terminalisti, indipendentemente dall'avvenuta frequenza del corso, mediante l'emanazione di apposita circolare.

Lo scorso 28 maggio il Dipartimento della pubblica sicurezza ha diramato la circolare n. 333-G/3.1.08.MEC, mediante la quale vengono impartite agli uffici periferici le istruzioni necessarie affinché l'indennità meccanografica venga riconosciuta l'indennità prescindendo dal possesso della qualifica di terminalista con decorrenza retroattiva, nei limiti della prescrizione quinquennale dei crediti.

Ciò significa che al personale non in

possesso della qualifica di terminalista, ma impiegato come tale, verrà corrisposta l'indennità meccanografica non solo per il futuro, ma anche per tutto il periodo di effettivo impiego passato, fi-

no a cinque a ritroso dalla data di emanazione della ministeriale, consultabile insieme alla nostra nota nell'area "circolari" del nostro web, all'indirizzo www.siulp.it.

Congedi per eventi e cause particolari

Come noto la legge 8 marzo 2000, n. 53 ha introdotto numerose e significative innovazioni non solo in tema di "sostegno della maternità e della paternità", ma anche per "il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città".

Uno degli aspetti di maggior interesse è rappresentato dal diritto riconosciuto dall'articolo 4, comma 1: "La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa".

Appare evidente, quindi, che si tratta di un importante passo avanti rispetto alla precedente

prassi delineata dalla circolare n. 333-A/9817.B (4) del 15 aprile 1986, ove correttamente si rileva la differenza normativa esistente tra il congedo straordinario spettante "di diritto" e quello "per gravi motivi", la cui concessione è facoltà dell'Amministrazione.

Alcune delle fattispecie previste dall'articolo 4, comma 1 L. 53/2000 coincidono con quelle che, in base a quanto disposto dalla citata circolare, danno luogo alla concessione del congedo straordinario; per tale motivo il Dipartimento della pubblica sicurezza è apparso sinora orientato ad opporre un diniego alle richieste di fruizione dei citati permessi retribuiti.

Tale orientamento non appare tuttavia rispondente né allo spirito né alla lettera del dettato normativo: se da un lato è vero che la ripetuta circolare prevede la concessione di periodi di congedo straordinario maggiori rispetto ai tre giorni previsti dalla norma in argomento, è anche vero che tale congedo straordinario, rappresentando una concessione, può anche essere negato, a differenza dei permessi in termini.

C'è poi un altro aspetto rilevante: la circolare, per la concessione, fa riferimento al coniuge, ai figli, ai genitori, ai suoceri, ai fratelli e sorelle, ai cognati; l'articolo 4, comma 1 estende invece il riferimento ai parenti entro il secondo grado (compresi quindi, ad esempio, nonni, zii e cugini di primo grado) ed alle persone anagraficamente conviventi.

E' stata dunque segnalata l'evidente opportunità di emanare una circolare che chiarisca agli uffici periferici che la fruizione dei permessi in parola costituisce un preciso diritto del personale, non sottoposto ad alcuna valutazione discrezionale dell'Amministrazione.

Eventuali richieste di congedo straordinario per gravi motivi dovranno poi essere valutate continuando ad applicare i criteri stabiliti dalla ministeriale 15.4.1986, consultabile nell'area "circolari" del nostro web, all'indirizzo www.siulp.it, mentre nell'area "legislazione" è presente la legge 53/2000.

Iniziativa legislativa sul comparto autonomo per le Forze di polizia e le Forze armate

Il giugno prossimo le Commissioni riunite I "Affari costituzionali della Presidenza del Consiglio e interni" e IV "Difesa" della Camera dei deputati hanno svolto, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C3372 (Bressa) e C3956 (Ascierto), concernenti l'istituzione del Comparto autonomo per le Forze di polizia e le Forze armate, le audizioni informali dei rappresentanti del Cocer - Interforze, dei rappresentanti dei sindacati della Polizia di Stato, dei rappresentanti dei sindacati della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato.

Sul nostro web, all'indirizzo www.siulp.it.

I criteri per gli scrutini

Nella riunione tenutasi il 15 maggio scorso il Consiglio d'Amministrazione ha tra l'altro approvato i criteri di massima da utilizzare negli scrutini per merito assoluto e per merito comparativo per le promozioni alle diverse qualifiche dei ruoli non direttivi del personale della Polizia di Stato.

Il Dipartimento della pubblica sicurezza ha comunicato che sono stati confermati i criteri precedentemente vigenti e rinvenibili, tra l'altro, nelle circolari n. 333-E/270.0/5 del 4 Aprile 2003 e n. 333-D/9800.C.I del 25.6.2002, consultabili sul nostro web, all'indirizzo www.siulp.it, area "circolari".

Maternità e paternità: integrazioni e modifiche al testo unico

Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 121 del 27 maggio 2003 è stato pubblicato il decreto legislativo 23 aprile 2003, n. 115 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53".

Tra le novità di maggiore interesse l'estensione, oltre che ai genitori naturali, anche a quelli adottivi di minore portatore di handicap in situazione di gravità del diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro, sempre a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati; sull'illogicità di escludere da questo diritto i genitori adottivi di figli portatori di handicap si era peraltro già espressa la giurisprudenza.

Sul nostro web, all'indirizzo www.siulp.it, nello spazio in home page dedicato alla tutela di maternità e paternità.

V. Revisori: la graduatoria finale

È stata approntata la graduatoria finale del 3° corso di formazione per Vice Revisori Tecnici della Polizia di Stato, tenutosi presso le Scuole Allievi Agenti di Roma ed Alessandria, nonché presso la Scuola Tecnica di Roma.

A norma del comma 5 dell'articolo 20-*quater*, d.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, aggiunto dall'articolo 6, d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197, nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 5, d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 53 i frequentatori conseguono la nomina a Vice Revisore Tecnico nell'ordine della graduatoria finale del corso; ai fini dell'immissione in ruolo dovrà altresì tenersi conto della data di nomina in ruolo.

Sul nostro web, all'indirizzo www.siulp.it, in home page la graduatoria finale del corso e, nell'area "legislazione", tutta la normativa citata.

1° Week-End SIULP: "Pronti per la partenza!"

Nell'imminenza del primo entusiasmante week-end Siulp/Eurolido di Falerna Marina (CZ), il Siulp di Bari coglie, innanzitutto, l'occasione per ringraziare ancora una volta tutti i numerosissimi partecipanti al week end (150 circa ad oggi), volendo loro sicuramente augurare un buon viaggio e, soprattutto, tanto, ma tanto sano divertimento!

Per coloro che intendono, inoltre, sciogliere le loro ultime riserve solo in questi giorni, si comunica che questa segreteria provinciale rimane a loro completa disposizione per le eventuali ultime possibili prenotazioni, cioè sino a giovedì 19 giugno p.v. (Fax: 080/575.10.68 - 523.27.02).

Sono rimaste, ad ogni buon fine, davvero pochissime camere a loro disposizione.

Si ricorda, inoltre a tutti i partecipanti che la prima "Grande festa Siulp/Eu-

rolido" toccherà il suo più alto momento in occasione della prossima domenica 20 Giugno, per la seguente estrazione a premi finale:

1° Premio - Una Settimana in pensione completa per due persone ;

2° Premio - Un Week-End in pensione completa per due persone .

Potranno partecipare all'estrazione i soli iscritti Siulp di Bari, mentre, per non mandare certamente deluse le restanti aspirazioni di vacanza, l'Hotel Club Eurolido consentirà - ma solo in tale data e per giunta anche ad amici e parenti - uno **sconto extra del 10%** (sulle nuove prenotazioni) ai prezzi in convenzione Siulp - Estate 2003. Chi intenderà approfittarne, pertanto, avrà di certo ottime ragioni per farlo.

Fate buon viaggio ed un arrivederci a Falerna Marina !

Raffaele Tatoli

• FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH •

La concausa naturale non riduce la responsabilità del datore di lavoro

(Cassazione Sezione Lavoro n. 5539 del 9 aprile 2003, Pres. Sciarrelli, Rel. Vidiri).

Rosario M., dipendente della s.p.a. SDA Express Courier, operante nel settore delle spedizioni, si è rivolto al Pretore di Genova, nel maggio 1995, sostenendo di avere subito una dequalificazione, con l'assegnazione di mansioni inferiori a quelle previste dalla lettera di assunzione e di fatto svolte. Egli ha chiesto la reintegrazione nelle mansioni spettanti e l'inquadramento in un livello superiore a quello riconosciutogli. Con un secondo ricorso al Pretore di Genova, depositato nel novembre 1995 egli ha fatto presente di essere stato colpito, a causa del demansionamento, da una grave crisi depressiva che aveva reso necessaria una pesantissima terapia farmacologica e di essere stato licenziato, durante la malattia.

Pertanto egli ha chiesto l'annullamento del licenziamento e la condanna dell'azienda al risarcimento del danno biologico causatogli dal trattamento praticatogli dalla datrice di lavoro. Sia in primo grado che in appello, il licenziamento è stato ritenuto illegittimo, con conseguente condanna dell'azienda alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un importo pari alla retribuzione maturata; è stato inoltre affermato il diritto del lavoratore al risarcimento del danno biologico.

In base ai risultati di una consulenza tecnica, il Tribunale di Genova, in grado di appello, ha determinato il danno alla salute subito dal lavoratore (per sindrome ansiosa depressiva e per obesità) in misura del 50% di invalidità.

Il Tribunale ha però ritenuto che l'invalidità fosse riconducibile in parte alla predisposizione fisica del soggetto; pertanto, pur quantificando il danno complessivo da invalidità in lire 348.500.000 (in ragione di lire 8.500.000 per ciascun punto di invalidità, con applicazione del coefficiente 0,820 per l'età del lavoratore, trentasettenne), ha posto a carico dell'azienda solo il 50% di tale importo, in considerazione dell'accertata predisposizione fisica del dipendente alla malattia. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza del Tribunale di Genova per non avere posto a carico dell'azienda l'intero importo del risarcimento del danno biologico da lui subito.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 5539 del 9 aprile 2003, Pres. Sciarrelli, Rel. Vidiri) ha col-

to il ricorso, richiamando la sua giurisprudenza secondo cui, se sussiste un nesso causale fra una causa umana imputabile e l'evento dannoso, l'esistenza di una concausa naturale non imputabile non comporta un parziale esonero di responsabilità per l'autore del fatto illecito; quest'ultimo deve essere pertanto ritenuto responsabile per l'intero dei danni subiti dalla vittima, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile.

In base a questi principi, ha affermato la Corte, il Tribunale di Genova avrebbe dovuto, invece, porre a carico delle società la totalità dei danni cagionati al lavoratore in ragione dell'accertato concorso nella fattispecie in esame tra causa imputabile, appunto, all'azienda, (provvedimenti di illegittima dequalificazione e, soprattutto, di illegittimo licenziamento) e causa (predisposizione organica e infermità pregresse) non imputabile al lavoratore, destinata come ogni causa naturale a non concorrere nella determinazione dei danni, da adossare nella loro totalità all'autore della condotta imputabile.

Direttivo Nazionale Siulp: il documento finale

Il Direttivo Nazionale Siulp, riunito in Roma nei giorni 9 e 10 giugno 2003,

Approva all'unanimità

la relazione del Segretario Generale e, sentita quella dei Sindaci revisori dei conti, il bilancio consuntivo della Segreteria Nazionale per l'anno 2002 e quello preventivo per il 2003;

Esprime

soddisfazione per l'esito della 1a Assemblea Nazionale del Siulp Pensionati, i cui iscritti beneficeranno di tutti i servizi che la Fnp-Cisl garantisce ai propri affiliati e per la cui piena funzionalità si approprieranno tutti gli idonei percorsi organizzativi;

Denuncia

l'intollerabile ed ingiustificata mancata applicazione dell'art. 35 del C.C.N.L. in materia di rappresentatività sindacale del Comparto Sicurezza, che appare un evidente tentativo di conservare l'attuale sistema, favorendo frammentazione e conflittualità sindacale e, dunque, agevolando l'opera disgregatrice dei soggetti privi di reale mandato della categoria

Ritiene

che l'immobilismo doloso del Dipartimento della pubblica sicurezza sull'articolo 35 determini un gravissimo danno per i lavoratori della Polizia di Stato, in quanto impedisce di fatto l'avvio dell'attività negoziale relativa ad istituti applicativi del C.C.N.L., come l'accordo nazionale quadro, la ripartizione del recupero inflativo sull'assegno di funzione e delle risorse economiche destinate al cd. "secondo livello retributivo" relative al 2002;

Valuta

assolutamente irrinunciabile la differenziazione contrattuale del Comparto Difesa rispetto al Comparto Sicurezza ed estremamente penalizzante, sia per le forze di polizia che per le forze armate, il mantenere in un unico ambito negoziale professionalità destinate ad una diversificazione che diverrà nel tempo sempre più marcata evidenziandosi già nella situazione attuale come sia assolutamente fuorviante ogni tentativo d'assimilazione;

Impegna

pertanto la Segreteria Nazionale ad attivarsi in sede politica e legislativa per opporsi alla pericolosa deriva della Polizia di Stato verso modelli organizzativi militari, recuperandone i tradizionali e democratici assetti tipici delle forze di Polizia ad ordinamento civile;

Considera

non più tollerabile il silenzio davvero sconcertante del Ministro dell'interno, il quale, in un momento in cui anche gli organi legislativi avvertono l'esigenza di un confronto con il Sindacato di Polizia per recepire preziosi contributi della base nell'opera di riforma dell'apparato sicurezza, si ostina a negare ogni minima apertura alle necessarie relazioni sindacali, disconoscendo, nei fatti, il ruolo conquistato dai lavoratori della sicurezza in anni di lotta per la democratizzazione delle forze di polizia;

Da mandato

infine alla Segreteria Nazionale di vigilare attentamente sulla destinazione delle risorse attribuite al Dipartimento della pubblica sicurezza per le esigenze della Polizia di Stato affinché, facendo prioritariamente fronte alle reali esigenze operative ed evitando in questo momento spese superflue, si pervenga ad un'effettiva ottimizzazione delle risorse a disposizione, evitando così gli sprechi derivanti da burocrazia ed incapacità gestionale.

Approvato all'unanimità

Concorso 535 Ispettori Superiori S.U.P.S.: tutte le tracce dei concorsi precedenti

Continuano a pervenire numerosi quesiti relativi agli argomenti che formeranno oggetto della prova scritta prevista per il concorso interno, per titoli ed esami, a 535 posti per la promozione alla qualifica di Ispettore Superiore - sostituto Ufficiale di pubblica sicurezza, indetto in data 18 febbraio 2003 per i posti disponibili al 31 dicembre 2000.

In precedenti numeri di questo notiziario abbiamo comunicato che la pubblicazione del diario della prova scritta è prevista sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 30 giugno prossimo ed elencato le materie d'esame, contenute nel bando di concorso, consultabile sul nostro web, all'indirizzo www.siulp.it, area "circulari".

Nel rammentare che le domande pervenute sono circa 3.000, riteniamo utile pubblicare, di seguito, tutte le tracce previste per le prove scritte degli unici due concorsi precedenti specificando, per ciascuno dei due concorsi, quella effettivamente assegnata:

Concorso interno, per titoli di servizio ed esame scritto, a 258 posti per la promozione alla qualifica di ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, riservato agli ispettori capo della Polizia di Stato, indetto con D.M. 5 luglio 1999.

1. Dopo un accenno ai reati minori, comunemente riconducibili alla cosiddetta "microcriminalità", svolgete considerazioni sui motivi che devono indurre le forze di polizia ad un impegno costante e sempre più incisivo.

2. Dopo aver descritto le componenti dell'elemento oggettivo del reato, il candidato ne indichi le cause di esclusione, soffermandosi, in particolare, sulla figura della "legittima difesa".

3. [ASSEGNATO] Dopo aver accennato alla differenza che intercorre tra il delitto di furto e quello di rapina, il candidato si soffermi sulla fattispecie della "rapina aggravata".

Concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a 390 posti per la promozione alla qualifica di ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, indetto con D.M. 27 settembre 2000.

1. Il candidato, dopo aver esaminato gli elementi del reato, si soffermi in particolare sulla differenza tra delitti e contravvenzioni.

2. [ASSEGNATO] Premessi brevi cenni sulle cause di giustificazione del reato, il candidato si soffermi in particolare sulla figura dell'uso legittimo delle armi.

3. Dopo aver fornito la nozione di autorizzazione, il candidato si soffermi in particolare sulle autorizzazioni di polizia.

Concorsi interni ruoli tecnici

Periti Tecnici Superiori - Hanno tutti superato la prova orale, tenutasi il 9 giugno scorso, gli 11 candidati risultati idonei alle prove scritte del concorso interno per 37 periti tecnici superiori; è in corso la valutazione dei titoli per la predisposizione della graduatoria finale del concorso.

È inoltre previsto, presumibilmente entro l'anno, il bando di un ulteriore concorso per la copertura di un numero consistentemente maggiore di posti in applicazione degli incrementi dell'organico del ruolo, previsti dalla tabella 2 allegata al d.lgs. 53/2001, che sostituisce la tabella A allegata al d.P.R. 337/1982, come sostituita dalla tabella 4 allegata al d.lgs. 334/2000.

Detti incrementi hanno portato l'organico del ruolo dei Periti Tecnici ad un totale di 1.459 unità (di cui 350 Periti Tecnici Superiori) rispetto all'originaria dotazione di 500 unità (di cui 120 Periti Tech-

ci Superiori); gli incrementi d'organico sono rimasti sinora teorici in assenza del decreto ministeriale recante i nuovi profili professionali dei ruoli tecnici che, sottoscritto il 27 maggio scorso, è ora in fase di registrazione presso la Corte dei conti.

Vice Periti Tecnici - È prevista nei prossimi giorni l'emaneazione del bando di concorso per i 93 posti disponibili al 31 dicembre 2001, di cui avevamo dato notizia sul n. 18 di questo notiziario, specificando che le procedure seguiranno il dettato del Decreto ministeriale 26 maggio 1999, n. 243.

Al concorso potranno partecipare gli appartenenti al ruolo dei Revisori in possesso di un'anzianità di servizio minima di tre anni; i vincitori frequenteranno un corso di formazione tecnico-professionale, con esami finali, della durata di almeno dodici mesi, conservando la qualifica già rivestita.

In ragione del citato allargamento del ruolo dei Periti Tecnici anche in questo caso è prevista entro l'anno la messa a concorso di un numero consistentemente superiore di posti.

Vice Revisori Tecnici - Continua la valutazione dei titoli dei candidati per il concorso per titoli per 197 Vice Revisori Tecnici e, grazie al provvedimento di cui sopra ed all'allargamento dell'organico previsto dalla norma citata anche per il ruolo dei Revisori (che passa dalle originarie 2.400 alle 3.400 unità) è prevista, sempre entro l'anno, la messa a concorso di un numero consistentemente superiore di posti.

Sul nostro web, all'indirizzo www.siulp.it, nell'area "legislazione" tutta la normativa citata.

Pari opportunità: modificata la Costituzione

Un altro passo avanti è stato compiuto verso la realizzazione di un fondamentale obiettivo di civiltà, vale a dire la concreta realizzazione delle pari opportunità: la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato la legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 134 del 12 giugno 2003, che modifica l'articolo 51 della Costituzione aggiungendo un periodo alla fine del comma primo.

A partire dal 27 giugno, data di entrata in vigore della legge, il citato 1° comma reciterà dunque:

"Articolo 51. - Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini".

D'ora in avanti, dunque, la nostra carta costituzionale non si limita a garantire pari opportunità su di un piano che può apparire formale, ma impegna lo Stato affinché renda effettiva tale parità mediante l'emaneazione di specifici provvedimenti.

Sul nostro web, all'indirizzo www.siulp.it.

D.lgs. 626/1994: le spese per l'attività di sorveglianza sanitaria non necessitano più della ratifica

Già dal gennaio 2000, in base ad una disposizione della Direzione Centrale di Sanità, le spese relative all'attività di sorveglianza sanitaria prevista dalla d.lgs. 626/1994 possono essere effettuate dagli Uffici sanitari competenti senza necessità della preventiva autorizzazione ministeriale, ma sinora la documentazione doveva essere tempestivamente inviata al Servizio TEP per l'atto di ratifica.

In tale ambito rientrano tra l'altro gli accertamenti previsti per la prevenzione delle malattie infettive e, pertanto, uno snellimento delle procedure comporterà senz'altro un miglioramento di tale servizio.

Con circolare n. 333-G/3.93 del 13.5.2003 il Dipartimento della pubblica sicurezza ha dunque previsto che, essendo la verifica demandata agli Uffici di coordinamento sanitario delle Direzioni Interregionali della Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 10.9.2001, non sarà più necessaria la ratifica delle spese a livello centrale.

Sul nostro web, all'indirizzo www.siulp.it, nell'area "circulari" e nell'area "legislazione".

COLLEGAMENTO SIULP

Quindicinale di Informazione
Sindacale edito dal
Sindacato Italiano Unitario
Lavoratori Polizia

Anno VIII
N. 12 - 15 Giugno 2003

Direttore Responsabile
GEROLAMO GRASSI

Direttore Editoriale:
INNOCENTE CARBONE

Consulente di Redazione:
GIUSEPPE IAFFALDANO

Ha collaborato a questo numero:
O. COSÌ
R. TATOLI

Stampa: Graphic Print di Tevere A.
Via Covour, 35 - Valenzano (Ba)
E-mail: graphic_print@libero.it
Tel-Fax 0804676795 (ISDN)

Reg. Trib. Bari N. 1278
Redazione: Via Murat, 4 - Bari
Tel. 080/5291165 - 5232702
Telefax 080/5751068
Internet: www.siulp.it
E-Mail: siulp.bari@tin.it

La collaborazione al giornale è gratuita. Articoli e foto, anche se non pubblicate, non si restituiscono, e rispecchiano sempre il pensiero dell'autore. Senza il consenso scritto dell'editore è vietato riprodurre con qualsiasi mezzo il giornale o sue parti.